

**ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE  
NR. 51 del 14.02.2023**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORO DA REMOTO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO AL P.P. DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D**

**LA DIRETTRICE**

**Premesso:**

- che il Decreto 8 ottobre 2021 (in G.U. 13 ottobre 2021, n. 245) della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, all'art. 1 recante "Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni", ha previsto le misure organizzative per consentire il rientro in presenza di tutto il personale e ha contestualmente previsto misure temporanee ai fini dell'autorizzazione al lavoro agile in attesa della definizione dell'istituto da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e obiettivi del lavoro agile da definirsi all'interno del PIAO;
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto apposite Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del decreto succitato, precisandone l'efficacia temporanea nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-21 che disciplineranno a regime l'istituto;
- che le suddette linee guida individuano due distinte modalità di prestazione lavorativa, la forma agile e la modalità del "lavoro da remoto";
- che con riferimento al lavoro da remoto viene precisato che trattasi di prestazione lavorativa prestata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporti l'effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato;

**Premesso** altresì che la Giunta dell'Unione con delibera n. 127 del 23/12/2021 ad oggetto "Autorizzazione al lavoro agile e al lavoro da remoto in via transitoria – indirizzi agli enti", in ottemperanza alle disposizioni sopra indicate:

- a. forniva a tutti gli Enti dell'area Unione gli indirizzi per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in modalità da remoto nel rispetto della normativa adottata e comunque nelle more dell'approvazione del CCNL relativo al triennio 2019-2021;
- b. individuava quale più rispondente alle realtà organizzative degli Enti dell'area Unione, anche in base all'esperienza maturata durante il periodo emergenziale, la forma del lavoro da remoto, meglio armonizzabile con le normali attività ordinarie degli uffici che possono essere svolte anche in luogo diverso dal luogo di lavoro;
- c. stabiliva che la possibilità di autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità da remoto, in via temporanea e continuativa, poteva essere riconosciuta anche per altre situazioni particolari e contingenti, non strettamente collegate alla situazione pandemica del periodo, valutate dalla Direttrice con particolare attenzione alla possibilità di collegare le esigenze personali del dipendente con le esigenze organizzative del servizio;

**Richiamata** la delibera di Giunta dell'Unione n. 162 del 22/12/2022 con la quale:

1. sono stati formulati gli indirizzi per tutti gli Enti dell'area dell'Unione per l'anno 2023, per quanto di competenza, in considerazione della necessità di disciplinare il lavoro a distanza quale modalità di lavoro

“strutturale” in applicazione delle leggi, del CCNL del 16/11/2022 e per i fini indicati dal comma 3 dell’art. 64 del CCNL, nelle more dell’adozione di un Regolamento per la disciplina del lavoro a distanza applicabile agli enti dell’area dell’Unione Terre di Castelli;

2. si è stabilito che il lavoro da remoto, espletato di norma dal domicilio del lavoratore, appare più rispondente alle realtà organizzative degli Enti dell’area Unione Terre di Castelli, in quanto meglio armonizzabile con le normali attività ordinarie degli uffici che possono essere svolte anche in luogo diverso da quello di lavoro e può essere autorizzato, su formale richiesta del dipendente, dal Dirigente/Responsabile, di norma per un (1) giorno a settimana, a fronte di motivazioni pertinenti e rilevanti;

3. si è disposto che il lavoro agile, con prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale e con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza:

- può essere autorizzato su espressa richiesta del dipendente, previa valutazione del Dirigente/responsabile e informata l’Amministrazione;

- può altresì essere proposto dall’ente previa acquisizione del consenso del dipendente;

in entrambi i casi suddetti il lavoro agile è autorizzato del Dirigente/responsabile al fine di fronteggiare specifiche esigenze di servizio qualora si tratti di prestazioni lavorative che necessitano effettivamente di una maggiore flessibilità oraria, dovendosi articolare anche in fasce normalmente al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, e comunque qualora si tratti di prestazioni collegabili a specifici obiettivi corredati da chiari criteri di misurazione in ordine al loro raggiungimento;

- eventuali eccezioni rispetto a quanto disposto con riferimento al numero delle giornate di lavoro a distanza autorizzabili, sono valutate dal Dirigente/responsabile con specifico riferimento a situazioni particolari del lavoratore che si trovasse ad affrontare contingenze e criticità tali da richiedere l’espletamento anche continuativo, per un dato periodo di tempo, del lavoro a distanza, avendo cura di conciliare le esigenze personali del dipendente con le esigenze organizzative del servizio;

- che resta inteso che il lavoro a distanza deve in ogni caso essere autorizzato, previa stipula di accordo, qualora il Medico incaricato ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.eii prescriva al lavoratore tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; l’accordo da stipulare con il lavoratore, in tali casi, avrà durata corrispondente al periodo di validità del certificato rilasciato dal Medico competente; gli indirizzi di cui ai punti precedenti della presente deliberazione non si applicano quindi, se non per quanto compatibili, ai casi di esplicita prescrizione di lavoro a distanza formulata dal Medico competente incaricato per l’area dell’Unione Terre di Castelli, dovendosi necessariamente dare attuazione alla prescrizione medica;

- che in ogni caso il lavoro a distanza (lavoro agile o da remoto) richiede la preliminare sottoscrizione di specifico Accordo, come disciplinato dal CCNL del 16.11.2022, da stipulare tra il Dirigente/Responsabile competente ed il lavoratore, secondo gli schemi allegati alla suddetta deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

**Richiamata** la delibera dell’Amministratore Unico n. 43 del 28/12/2022 di presa d’atto della delibera della Giunta n. 162 del 22/12/2022 sopra citata;

**Viste** la richiesta della dipendente:

- Sig.ra

di poter svolgere il lavoro da remoto, al proprio domicilio, da concordare preventivamente e comunque per n. 1 giorno alla settimana, espletando la prestazione in presenza presso la sede dell’ASP nelle restanti giornate;

**Ritenuto** opportuno autorizzare l’espletamento del lavoro da remoto alle condizioni richieste dalle dipendenti;

**Dato atto** che il trattamento giuridico ed economico delle dipendenti non subisce alcuna modifica e che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

**Visti:**

- Il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

- Il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto dell’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini;

- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Autonomie Locali;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali approvato il 16/11/2022;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella presente parte dispositiva:

1. Di autorizzare la dipendente Sig.ra Baraccani Maria Elena – dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno al p.p. di "Istruttore Direttivo Amministrativo" Cat. D e posizione economica D2; a svolgere la prestazione dell'attività lavorativa da remoto per il periodo dal 20/02/2022 al 31/12/2023 per massimo un giorno settimanale alternati a quattro giorni di presenza settimanale presso la sede dell'ente, in ogni caso nei medesimi orari di lavoro già stabiliti;
2. Di precisare che le attività oggetto di lavoro da remoto corrispondono alle medesime mansioni già assegnate e svolte in presenza;
3. Di dare atto inoltre:
  - che il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro della dipendente resta invariato ed è quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed integrativa decentrata dell'ente, nonché dal contratto di lavoro originale;
  - che la dipendente dispone presso il proprio domicilio di personal computer di proprietà dell'ente, autorizzato all'accesso alla postazione informatica in uso presso la sede e quindi a tutti i programmi applicativi in uso. L'Amministrazione verifica al bisogno la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza della postazione di lavoro e delle utenze domestiche;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. Di precisare che a seguito dell'adozione di specifica disciplina regolamentare da parte degli Enti dell'Unione Terre di Castelli in materia di lavoro da remoto, in attuazione delle disposizioni che adottate con la sottoscrizione del nuovo CCNL del comparto Funzioni locali 2021-2023, il presente provvedimento potrà subire le necessarie e conseguenti modifiche o integrazioni;
6. Di trasmettere copia del presente atto alle dipendenti e all'Ufficio del Personale dell'ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini per la conservazione nel fascicolo del personale e per gli adempimenti di competenza.

La Direttrice  
Paola Govelli



